

Legge regionale 16 dicembre 1996 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

**Interventi per favorire lo svolgimento delle attività istituzionali delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini minorati, disabili e handicappati.**

**Art. 2**

*(Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 10/1988)*

1. L'articolo 35 della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è sostituito dal seguente:

**<< Art. 35**

*(Riserva della Regione)*

1. Restano di competenza della Regione gli interventi a favore delle sotto elencate associazioni:

- a) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;
- b) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
- c) Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;
- d) Associazione nazionale vittime civili di guerra;
- e) Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti;
- f) Unione italiana ciechi;
- g) Unione nazionale mutilati per servizio;
- h) Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali.

2. Eventuali altre associazioni di categoria da ammettere ai benefici della presente legge in ragione del loro riconoscimento in sede nazionale sono annualmente individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

**3.** Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti finalizzati al migliore perseguimento delle attività istituzionali degli organi e delle strutture delle associazioni considerate; detti finanziamenti non sono cumulabili con altre provvidenze regionali aventi le medesime finalità. >>.